

**Ordinanza *Avamprogetto*
concernente la comunicazione per via elettronica
nell'ambito di processi civili e penali nonché di procedure
d'esecuzione e fallimento**

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 130 capoverso 2, 139 capoverso 2 e 400 capoverso 1 del Codice di procedura civile del 19 dicembre 2008¹ (CPC);
visti gli articoli 15 capoverso 2, 33a capoverso 2 e 34 capoverso 2 della legge federale dell'11 aprile 1889² sulla esecuzione e sul fallimento (LEF);
visto l'articolo 110 capoverso 2 e 445 del Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007³ (CPP),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

La presente ordinanza disciplina le modalità della comunicazione per via elettronica tra le parti e le autorità nell'ambito di procedimenti a cui sono applicabili il CPC, la LEF e il CPP.

Art. 2 Piattaforme riconosciute

Sono considerate piattaforme riconosciute le piattaforme di trasmissione che sono state riconosciute conformemente all'articolo 2a dell'ordinanza del 17 ottobre 2007⁴ concernente la comunicazione per via elettronica nell'ambito di un procedimento amministrativo.

Sezione 2: Comunicazione di atti scritti a un'autorità

Art. 3 Atti scritti

Gli atti scritti a un'autorità sono inviati all'indirizzo indicato sulla piattaforma riconosciuta utilizzata dall'autorità.

RS

- ¹ RS 272
- ² RS 281.1
- ³ RS 312.0
- ⁴ RS 172.021.2

Art. 4 Lista

¹ La Cancelleria federale pubblica su Internet una lista degli indirizzi delle autorità.

² Per ogni autorità la lista indica:

- a. l'indirizzo elettronico;
- b. l'indirizzo per la trasmissione per via elettronica degli atti scritti;
- c. l'indirizzo dei certificati da utilizzare per il criptaggio di atti scritti trasmessi all'autorità (codice di cifratura pubblica) o la verifica della firma elettronica dell'autorità.

Art. 5 Formato

¹ Le parti comunicano i loro atti scritti e gli allegati nel formato PDF.

² Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) può stabilire mediante ordinanza che i dati sul procedimento devono essere comunicati insieme all'atto scritto in forma strutturata. Disciplina le prescrizioni tecniche e il formato dei dati.

Art. 6 Firma

È considerata firma elettronica riconosciuta ai sensi degli articoli 130 capoverso 2 CPC, 33a capoverso 2 LEF e 110 capoverso 2 CPP una firma elettronica qualificata, basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore riconosciuto di servizi di certificazione (prestatore riconosciuto).

Art. 7 Certificato

Se non è accessibile sulla piattaforma di trasmissione utilizzata dall'autorità né figura sulla lista del prestatore riconosciuto, il certificato qualificato munito del codice per la verifica della firma deve essere allegato all'invio.

Sezione 3: Notificazione da parte di un'autorità**Art. 8** Consenso necessario

¹ L'autorità può notificare per via elettronica alle parti citazioni, decisioni, sentenze e altre comunicazioni (comunicazioni), se:

- a. le parti hanno acconsentito a tale tipo di notificazione nell'ambito del procedimento in questione o, in generale, nell'ambito di tutti i procedimenti dinanzi all'autorità; e
- b. è possibile una notificazione con una criptaggio personale.

² Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento.

³ Il consenso e la revoca avvengono in forma scritta o in un'altra forma che permetta la documentazione su testo; possono anche essere forniti oralmente e messi a verbale.

Art. 9 Modalità

¹ La notificazione è effettuata mediante una piattaforma riconosciuta di trasmissione.

² Le comunicazioni e gli allegati sono trasmessi in formato PDF/A.

³ Le comunicazioni sono provviste di una firma elettronica qualificata, basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore riconosciuto.

Art. 10 Momento della notificazione

¹ Il momento della notificazione corrisponde al momento in cui è scaricata dalla piattaforma di trasmissione.

² Se la notificazione è effettuata in una casella postale del destinatario, installata su una piattaforma riconosciuta di trasmissione previa l'identificazione personale del titolare della casella postale, sono applicabili per analogia le disposizioni del CPC e del CPP in caso di invio postale raccomandato (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC e art. 85 cpv. 4 lett. a CPP).

Art. 11 Notificazione successiva di decisioni e sentenze per via elettronica

Le parti possono chiedere che l'autorità trasmetta successivamente per via elettronica le decisioni e le sentenze che non sono state loro trasmesse per via elettronica.

Sezione 4: Procedura collettiva nell'ambito dell'esecuzione e del fallimento**Art. 12** Rete interna

¹ Il DFGP definisce le prescrizioni tecniche e organizzative e il formato dei dati in base ai quali i creditori e gli uffici d'esecuzione e fallimento si scambiano, come membri di una rete interna in un gruppo di utenti chiuso, i dati sull'esecuzione e sul fallimento.

² Definisce la piattaforma di trasmissione e la firma elettronica, basata su un certificato di un prestatore riconosciuto, da utilizzare.

³ Sulla piattaforma di trasmissione è installata una casella postale per ogni membro della rete interna.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 13 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

Art. 14 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.

...

In nome del Consiglio federale

Il presidente della Confederazione: Hans-Rudolf Merz

La cancelliera della Confederazione: Corina Casanova

*Allegato
(art. 13)*

Modifica del diritto vigente

L'ordinanza del 17 ottobre 2007⁵ concernente la comunicazione per via elettronica nell'ambito di un procedimento amministrativo è modificata come segue:

Art. 2 Piattaforme riconosciute per la trasmissione sicura

Le piattaforme per la trasmissione sicura (piattaforme di trasmissione) possono essere riconosciute se:

- a. per la firma e il criptaggio applicano codici che si basano su certificati rilasciati da un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto giusta la legge federale del 19 dicembre 2003⁶ sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica (prestatore riconosciuto);
- b. rilasciano senza indugio una ricevuta, con l'indicazione del momento della ricezione di un atto scritto sulla piattaforma di trasmissione o del momento della consegna al destinatario; su tale ricevuta e sul momento della ricezione, confermato da un sistema marcatempo sincronizzato, va apposta una firma elettronica basata su un certificato rilasciato da un prestatore riconosciuto;
- c. attestano quali documenti sono stati trasmessi;
- d. proteggono adeguatamente dall'accesso non autorizzato gli atti scritti e le decisioni; se la piattaforma di trasmissione si trova al di fuori dell'ambito protetto dell'autorità, gli atti scritti e le decisioni devono essere depositi sulla piattaforma di trasmissione in forma criptata ed essere leggibili soltanto dalle autorità o dal destinatario;
- e. garantiscono il criptaggio conformemente agli standard tecnici dell'Amministrazione federale;
- f. sono in grado di comunicare con le autorità federali conformemente agli standard tecnici dell'Amministrazione federale in materia di trasmissione sicura.

Art. 2a Procedura di riconoscimento

¹ Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) decide in merito a domande di riconoscimento. Può disciplinare più dettagliatamente la procedura di riconoscimento e in particolare stabilire:

- a. le esigenze funzionali e d'esercizio che devono essere adempite; e
- b. quali informazioni devono essere allegate alla domanda.

² Può revocare il riconoscimento se constata, d'ufficio o su denuncia, che le condizioni di cui all'articolo 2 non sono più adempite.

⁵ RS 172.021.2

⁶ RS 943.03

³ L'emolumento per la decisione è calcolato in base al dispendio di tempo; la tariffa oraria ammonta a 250 franchi. Sono inoltre applicabili le disposizioni dell'ordinanza generale sugli emolumenti dell' 8 settembre 2004⁷.

Art. 3 Ammissibilità

¹ Gli atti scritti possono essere comunicati per via elettronica a qualsiasi autorità federale.

² Gli atti scritti possono essere comunicati per via elettronica a un'altra autorità che non fa parte dell'Amministrazione federale centrale ai sensi dell'articolo 6 capoverso 3 dell'ordinanza del 25 novembre 1998⁸ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, se detta autorità:

- a. figura nella lista delle autorità che ammettono la comunicazione per via elettronica; e
- b. secondo la lista ha dichiarato ammissibile la comunicazione per via elettronica nel procedimento in questione.

Art. 4 cpv. 2 e 3

² Per ogni autorità la lista indica:

- a. l'indirizzo elettronico;
- b. l'indirizzo per la trasmissione per via elettronica degli atti scritti;
- c. i canali di comunicazione autorizzati, quali la piattaforma riconosciuta di trasmissione, il sito Internet per trasmettere on line atti scritti o l'indirizzo di posta elettronica non protetto;
- d. i formati di dati autorizzati per la comunicazione;
- e. determinati tipi di atti che oltre a essere trasmessi per via elettronica devono essere inoltrati su carta;
- f. l'indirizzo dei certificati da utilizzare per il criptaggio di atti scritti trasmessi all'autorità e per la verifica della firma elettronica dell'autorità.

³ Per le autorità che non fanno parte dell'Amministrazione federale centrale la lista indica inoltre se esse autorizzano la comunicazione per via elettronica per tutti i procedimenti amministrativi o soltanto per alcuni (lista positiva o negativa).

Art. 5 cpv. 3

³ L'autorità provvede a proteggere appropriatamente i dati personali durante la comunicazione nei canali di comunicazione autorizzati. Un messaggio di posta elettronica non protetto va criptato con il codice di cifratura pubblica dell'autorità che figura nella lista.

⁷ RS 172.041.1

⁸ RS 172.010.1

Art. 8a Notificazione successiva di decisioni per via elettronica

Le parti possono chiedere che l'autorità trasmetta successivamente per via elettronica le decisioni che non sono state loro trasmesse per via elettronica.

Art. 9 Abs. 1

¹ La notificazione è effettuata mediante una piattaforma riconosciuta di trasmissione.

Art. 10 Abs. 1

¹ Il momento della notificazione corrisponde al momento in cui è scaricata dalla piattaforma di trasmissione.

Art. 11 Riconoscimento provvisorio

Fino al 31 dicembre 2013 il DFF può, su domanda, accordare a una piattaforma di trasmissione sicura un riconoscimento provvisorio fino alla decisione definitiva, ma al massimo per due anni, se da un esame sommario della domanda di riconoscimento emerge che le condizioni previste dall'articolo 2 sono verosimilmente soddisfatte.

Art. 12 cpv. 2 e 3

² La data di scadenza della presente ordinanza è abrogata il 1° gennaio 2011.

³ Gli articoli 2 capoverso 2 e 4 capoverso 3 sono validi fino al 31 dicembre 2016.